


22  
29022/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 20/04/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. PAOLO OLDI  
Dott. ANTONIO BEVERE  
Dott. MARIA VESSICHELLI  
Dott. CARLO ZAZA  
Dott. LUCA PISTORELLI

SENTENZA  
N. 1006  
- Presidente -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
REGISTRO GENERALE  
N. 22229/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROSSANO  
nei confronti di:

1) IACO I SALVATORE N. IL 01/11/1953 

avverso la sentenza n. 26/2008 TRIBUNALE di ROSSANO, del  
25/09/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2012 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *S. De la Haye*  
che ha concluso per *re infirmitate*



Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

## Fatto e diritto

Con ricorso del 29 aprile 2011, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano ha impugnato la sentenza in data 25 settembre 2009 (depositata il 14 marzo 2011) con la quale, in riforma della sentenza di primo grado (del 2007), è stato assolto Iacoi Salvatore dal reato di minacce aggravate ascrittogli (commesso il 31 dicembre 2002), perché il fatto non sussiste.

Il giudice dell'appello ha ritenuto che le frasi pronunciate dall'imputato, in servizio presso il commissariato di Rossano, all'indirizzo di un collega (superiore gerarchico) che si apprestava a inventariare e custodire arredi riferibili al ricorrente, durante il periodo di assegnazione di costui ad altro ufficio, fossero prive di qualsiasi idoneità intimidatoria.

Deduce il ricorrente che siffatto argomentare sarebbe viziato.

Il giudice non avrebbe, infatti, tenuto conto del contesto nel quale le frasi furono pronunciate, del particolare stato d'ira dell'imputato e della concreta possibilità che costui attuasse le minacce riferite, anche nei riguardi di un superiore gerarchico.

In data 10 aprile 2012 è stata depositata dalla difesa dell'imputato, una memoria nella quale si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Pm: autorità che peraltro, in sede di udienza, aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato medesimo.

Il ricorso è inammissibile.

Esattamente il principio di diritto evocato dal ricorrente e cioè la necessità della contestualizzazione della espressione pronunciata dall'imputato, è quello sul quale il giudice della sentenza impugnata ha fondato ed ha argomentato il proprio convincimento, favorevole alla tesi della difesa.

Il Tribunale ha infatti valorizzato la mancanza di portata minacciosa nella frase di cui all'imputazione, frase con la quale l'imputato aveva evocato l'intervento del Procuratore della Repubblica e prospettato un'attività processuale (arresto in flagranza) che doveva apparire chiaramente impossibile per l'assenza dei presupposti di legge.

In altri termini il Tribunale ha implicitamente sostenuto la tesi dell'essere stata, l'espressione pronunciata, null'altro che l'iperbole di un atteggiamento di ribellione al comportamento di un collega, ritenuto arbitrario e ingiustificato.

La motivazione deve dunque ritenersi non solo immune da vizi, ma, in più, plausibile e dotata di logicità, sicché va esente dall'ulteriore controllo di legalità della cassazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso del pm.

Roma 20 aprile 2012

il Presidente

*Roberto G. I.*

il Consigliere estensore

*Mario C. I.*

Deposita in Cancelleria  
Roma, il 18 LUG. 2012

Il Funzionario Giudiziario

